

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI-**

Ricorre il dr. Amedeo Turchi (TRCMDA68L25F839P), nato a Napoli il 25/7/68, residente in Napoli, alla via Eraclito n. 20, rapp.to e difeso dall'avv. Luisa Acampora (CMPLSU59P47I208L; fax: 081663383; pec: luisa.acampora@ordineavvocatita.it)

Contro il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri

I. per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari:

a) del decreto prot. 13404 del 14/9/2016 del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – ufficio Regionale per la Campania – Direzione Generale (doc. n. 2) di rettifica della graduatoria di merito del concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di II grado in indetto con D.M. n. 106 del 23/12/2016, **sia** per la classe di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione di II grado **sia** A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado per la Regione Campania nella parte in cui è stato escluso il ricorrente per essergli stato assegnato un punteggio totale di, anzicchè il corretto punteggio di, a causa del riconoscimento di un punteggio per titoli di soli anzicchè

b) decreto prot. 13489 del 15/9/2016 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di approvazione della medesima graduatoria di merito (doc. n. 2) poi rettificata con il decreto di cui al punto 1) che precede nella parte in cui esclude ancora il ricorrente avendo avuto nella I graduatoria un punteggio 64,9 superato da altri inseriti dopo la correzione e non avendo avuto il corretto punteggio di 68,9 come da reclami esposti notificati della comunicazione via e-mail inviata dalla Direzione Regionale per la Campania a firma della dr.ssa Maria Teresa De Lise in data 10/10/2016 che comunicava l'assegnazione del punteggio complessivo di 64,9;

c) di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ed in particolare:

II. per l'accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio spettante per i titoli Pari a punti 4 erroneamente non attribuiti come previsto dalla Tabella Titoli A punto B.5.2.

Fatto

1. Il ricorrente ha conseguito in data 18/12/2008 la Laurea in “Specialistica in Organizzazione e gestione dei servizi dello sport e attività medica” presso

l'Università Parthenope con votazione 100/110.(doc.n.2)

2.Mentre in precedenza aveva conseguito in data 7/10/2005 la Laurea Magistrale in Scienze Motorie (33/s) presso l'Università di Chieti con punti 99/110(doc.n.3).

3.Essendo poi in possesso del Diploma ISEF, conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli, con 105/110 in data partecipava, con esito positivo, alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'accesso alla frequenza dei PASSe dopo la frequenza e superamento dei tirocini, conseguiva in data l'abilitazione con votazione finale di all'insegnamento per la classe di concorso A048.

4.In virtù di tale abilitazione partecipava al concorso con D.M. del M.I.U.R. n. 106 del 23/2/2016 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria "classe di concorso A048 concorrendo per n..... posti riservati negli Ambiti della Regione Campania.

5.Con un primo decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania prot. 13279 del 12/9/2016 veniva approvata la graduatoria di merito del concorso, **con attribuzione al ricorrente di un punteggio totale di 64,9 e collocamento al 292° posto della graduatoria stessa.**

6.Con due successivi decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 1340 del 14/9/2016 e prot. n. 13489 del 15/9/2016 venivano poi riapprovate le graduatorie di merito, con rettifica dei punteggi di altri candidati ed il dr Turchi veniva posto fuori graduatoria, (idoneo non vincitore).

7.Il ricorrente presentava subito reclamo (doc. 4) all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, contestando l'errata valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione e consegnati in sede d'esame orale, ai sensi degli artt. 6, comma 6 e 8 del bando di Concorso (D.M. n. 106/2016), lamentando in particolare la spettanza dei seguenti punti complessivi per titoli;

- n. 2 punti, ai sensi della tabella allegata al D.M. n. 94/2016, B.5.2, per laavendo il ricorrente conseguito il titolo finale con votazione di
- n.2 punti, ai sensi della tabella allegata al D.M. n. 94/2016, B.5.2, per laavendo il ricorrente conseguito il titolo finale con votazione di

8.A tale reclamo l'URS per la Campania, però, non dava alcun seguito, da ciò l'interesse del ricorrente ad impugnare in parte qua la predetta graduatoria, che è illegittima e lesiva e va pertanto annullata, previa adozione di misure cautelari, alla stregua dei seguenti:

MOTIVI

I.VIOLAZIONE ARTT. 6, COMMA 6 E 8, D.M. MIUR N. 106 DEL

23/2/2016 E D.M, MIUR N. 94 DEL 23/2/2016. VIOLAZIONE ART. 3 L. 7/8/1999 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E CONTRADDITTORIETA'.

Come chiaramente riportato nella lett. B.5.2 della “*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*”, allegato al D.M. n. 94 del 23/2/2016 e costituente parte integrante dello stesso (richiamato dalla *lex specialis* della procedura de qua) sono attribuiti n. 2 punti per aver conseguito “*diploma accademico di II livello ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione*” .

La previsione sub punto B.5.2 della Tabella di valutazione dei titoli avrebbe potuto infatti giustificare il mancato riconoscimento dei 2 punti per il Diploma ISEF conseguito presso l’Istituto di Educazione Fisica di Napoli, in quanto titolo di accesso all’abilitazione, ma non certo le altre due lauree conseguite dal ricorrente in particolare la laurea triennale in Scienze motorie e la laurea specialistica in Organizzazione e gestione dei servizi sportivi che costituiscono *ex se* titoli da valutare autonomamente (punti 2 ciascuno).

Ne discende che nessun legittimo ostacolo poteva frapporsi al riconoscimento alla ricorrente dei 2 punti per ogni ulteriore titolo di Laurea ritualmente indicato nella domanda di partecipazione al concorso nella voce Lauree ed esibito in sede di prova orale ai sensi dell’art. 8, comma 2 e 3, del D.M. MIUR n. 106 del 23/2/2016.

La soluzione dell’attuale controversia si desume, dunque, agevolmente dal chiaro disposto di cui alla cit. lett. B.5.2 Tabella di valutazione di titoli che pone, come unica condizione per la valutabilità di titoli diversi dal Diploma **ISEF che costituiva titolo di accesso all’abilitazione.**

Consegue da ciò, alla stregua della normativa sopra richiamata ed indicata in epigrafe, la illegittimità della graduatoria approvata con i decreti impugnati, nella parte in cui non è stato attribuito un ulteriore punteggio pari a 4.

II. VIOLAZIONE ARTT. 6 E 8. D.M. MIUR N. 106 DEL 23/2/2016 E D.M. MIUR N. 94 DEL 23/2/2016. VIOLAZIONE ART. 3 L. 7/8/1999 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORI, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E CONTRADDITTORIETA'.

II.1) Emerge, inoltre, dai provvedimenti impugnati un evidente difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto per l’erronea attribuzione di soli punti 7,8 per titoli, anzichè 11,8.

Difatti, è stato ritualmente indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso nella voce “altri titoli valutabili” ed esito in sede di prova orale ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.M. MIUR n. 106 del

23/2/2016.

La lacunosa istruttoria ha determinato probabilmente l'erroneo inquadramento delle altre due Lauree conseguite tra i "titoli di accesso all'abilitazione", e l'erronea sua non valutazione ai sensi del punto B.5.2 della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 94/2016, che prevede, l'attribuibilità di punteggio ai soli titoli "*ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione*".

Va dunque contestata la superficialità – e quindi il difetto di istruttoria – dell'accertamento operato, con il quale l'Amministrazione non ha tenuto conto del carattere di "ulteriore titolo" delle due Lauree nella domanda a pag. 5.

II.2) Dalla contestata omessa valutazione di punteggio è discesa la disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri candidati, i cui titoli rientrano nella lett. B.5.2 della "*tabella dei titoli valutabili*" sono stati correttamente valutati dall'amministrazione.

Dunque il totale dell'elenco indicato corrisponde a 11,80 punti e non a 7,80 punti, come erroneamente indicato nella graduatoria approvata con decreto (doc. n. 1).

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati gli atti impugnati, nella parte in cui in essi non è stata riconosciuta alla ricorrente l'attribuzione di un punteggio complessivo per titoli documentati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno, lo stesso è grave e irreparabile, tenuto conto che l'attuale erroneo punteggio di soli 64,90 punti nella graduatoria finale di merito per la Regione Campania – classe di concorso – AD02, specifica A048 pone il ricorrente alla posizione di non vincitore e quindi non utile per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Con l'attribuzione dei dovuti 68,90 punti sarebbe invece spettata al ricorrente la posizione di almeno ... e quindi di vincitore del concorso e destinatario di nomina a tempo indeterminato sin dal corrente anno scolastico 2015/2016.

Tanto più ingiusto si rivela il danno lamentato in quanto nelle more della definizione del giudizio nel merito l'Amministrazione resistente assumerebbe in ruolo a tempo indeterminato i vincitori, esaurendo i posti vacanti e disponibili.

In ossequio anche ai principi di pienezza ed effettività della tutela cautelare, si impone pertanto la concessione di una misura urgente che, dando atto dell'erroneità della mancata attribuzione del richiesto punteggio ulteriore (4 punti) e sospendendo in parte qua l'efficacia della graduatoria impugnata, ordini all'Amministrazione il riesame della stessa, tenendo conto di quanto dedotto nel presente ricorso.

Conclusioni

Voglia l'adito Tribunale accogliere il ricorso e la contestuale istanza cautelare nonché tutte le domande in esso formulate, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

Il contributo unificato non è dovuto, trattandosi di ricorso in materia concorsuale – pubblico impiego.

Napoli, 7 novembre 2016

Avv. Luisa Acampora

Che firma anche per il ricorrente g. m. in calce al presente ricorso.

Avv. LUISA ACAMPORA (c.f. CMPLSU59P47I208L)

(pec: luisa.acampora@ordineavvocati.it fax 081/663383)

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, nonché a rappresentarmi e a difendermi in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa, proporre domanda riconvenzionale, transigere e desistere, proporre motivi aggiunti. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio in Napoli al Viale Gramsci 16 delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati personali rispettando le regole previste dal D.Lgs., 30/6/03 n. 196 giusta autorizzazione del Garante Prot. Dati Personali n. 4/2005.

Amedeo Turchi

È autentica

Avv. Luisa Acampora

Relata di notifica

ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53

L'anno 2016 il giorno .. del mese di novembre ad istanza del sig. Turchi Amedeo (TRCMDA68L25F839P) e con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Luisa Acampora con studio in Napoli al v.le A. Gramsci n. 16, autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con delibera n. 554 del 25/6/08 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.1.1994 previa annotazione al n. del mio registro cronologico, ho notificato l'atto che precede mediante spedizione di cui ai sensi degli artt. 22, 2° co., e 23 del D. Lgs 82/05 attestante la conformità all'originale cartaceo presente presso il mio studio mediante spedizione a mezzo posta elettronica certificata dal mio indirizzo di posta certificata: luisa.acampora@ordineavvocatita.it al seguente destinatario:

1) MIUR in persona del Ministro pt, dom.to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli alla via Diaz n. 11

Per autentica

avv.Luisa Acampora

2) MIUR Ufficio Scolastico regionale della Campania Napoli in persona del legale rappresentante pt, dom.to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli alla via Diaz n. 11

Per autentica

avv.Luisa Acampora

3) signora

Per autentica
avv.Luisa Acampora

Per vidimazione
L'Ufficio Postale